

ACCORDO CONAI – CIA-AGRICOLTORI ITALIANI

CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi, P.I. 05451271000, con sede legale in Roma, Via Tomacelli n. 132, e sede operativa con sede in Milano, Via Pompeo Litta n. 5, in persona del Direttore Generale Valter Facciotto

(di seguito, in breve, CONAI)

e

CIA – Agricoltori Italiani, con sede in Roma, Via Mariano Fortuny, n. 20, in persona del Presidente, Secondo Scanavino

(di seguito, in breve, CIA)

premesso che:

- a) la problematica della partecipazione delle imprese agricole al Sistema consortile e della necessità di disporre di una quadro adeguatamente semplificato per le imprese agricole è emersa fin dalle fasi iniziali del Sistema CONAI;
- b) la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, all'art. 11, è intervenuta sulla iscrizione ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- c) diverse imprese agricole e altre aziende produttrici di imballaggi hanno sollevato alcuni dubbi in merito all'interpretazione del disposto di cui all'art. 11 della legge 154/2016 e chiesto chiarimenti a CONAI ed a CIA sulla applicazione della norma con particolare riferimento agli obblighi di adesione al CONAI e ai Consorzi di filiera ed all'obbligo di versamento del contributo ambientale;



condiviso che:

- A. una ipotesi di definizione agevolata della partecipazione delle imprese agricole al Sistema consortile, in un'ottica di valutazione costi/benefici, possa contribuire a superare ulteriori incertezze per le imprese agricole importatrici ed utilizzatrici di imballaggi;
- B. per "imprese agricole" ai fini dell'applicazione del presente Accordo si intendono le imprese, singole o associate, di cui all'articolo 2135 del codice civile;

stipulano e convengono quanto segue

- 1. le imprese agricole non sono obbligate ad aderire al CONAI, né al pagamento della relativa quota di iscrizione;
- 2. le singole imprese agricole restano sempre libere di aderire volontariamente e autonomamente al CONAI;
- 3. CIA potrà aderire volontariamente al CONAI, previo adeguamento da parte dello stesso CONAI del proprio statuto ove necessario. In tal caso, l'iscrizione è efficace nei riguardi di tutte le imprese agricole rappresentate, ferma restando la responsabilità delle singole imprese per gli adempimenti e gli oneri connessi a detta iscrizione;
- 4. la cancellazione delle imprese agricole eventualmente già iscritte al CONAI è subordinata alla presentazione della richiesta di recesso da parte delle singole imprese. Resta comunque esclusa la restituzione alle imprese agricole della quota di iscrizione già versata al CONAI;
- 5. è valido qualsiasi pregresso comportamento tenuto dalle imprese agricole rispetto agli obblighi contributivi consortili fino al 1° agosto 2017 e CONAI rinuncia a far valere qualsiasi pretesa rispetto ad eventuali contributi non corrisposti in tutto o in parte;
- 6. le imprese agricole, anche laddove non aderenti al CONAI, restano soggette al pagamento del contributo ambientale CONAI, sia con riferimento agli acquisti nazionali che alle importazioni di imballaggi;




7. CONAI costituirà un Tavolo di lavoro con CIA per l'elaborazione di specifiche proposte per la semplificazione delle procedure dichiarative e l'applicazione di fasce di riduzione e/o esonero contributivo per le imprese agricole, ivi incluse quelle che importano o esportano imballaggi o prodotti imballati;
8. su proposta del Tavolo di lavoro di cui al precedente punto 7 CONAI definirà le procedure contributive per le imprese agricole importatrici di imballaggi, anche non aderenti al CONAI, prevedendo nel caso, per l'anno in corso, un'unica dichiarazione su base annuale, in modo da consentire la possibilità di applicazione delle semplificazioni e riduzioni eventualmente disposte ai sensi del precedente punto 7;
9. CIA potrà, su richiesta, essere ammessa ai Gruppi di lavoro CONAI – a carattere non strettamente consiliare – aperti alla consultazione delle categorie interessate dalle problematiche trattate;
10. con la sottoscrizione del presente Accordo CONAI e CIA si impegnano a divulgare i relativi contenuti alle proprie imprese associate, con tempi e modalità che assicurino una tempestiva e esaustiva informazione;
11. il presente Accordo ha validità fino a sua espressa revoca. Le Parti si impegnano a rivederne i contenuti nel caso in cui dovessero subentrare modifiche normative o, comunque, circostanze che rendano opportuna la revisione degli impegni assunti.

Letto, approvato e sottoscritto

Milano, 28 febbraio 2018

CONAI
Il Direttore Generale

Valter Facciotto



Roma, 6 Marzo 2018

CIA-Agricoltori Italiani

Il Presidente

Secondo Scanavino

